



Camera di Commercio
Cuneo



Regolamento Consiglio camerale

Approvato con delibera di Consiglio
n. 8/C del 27.07.2020

Articolo 1

Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato, per iniziativa del Presidente della Camera di Commercio o su domanda motivata di un quarto dei Consiglieri in carica, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno.
2. Nei casi d'urgenza la consegna della convocazione con l'ordine del giorno può aver luogo anche cinque giorni prima della data prevista per la seduta del Consiglio.
3. La convocazione avviene tramite posta elettronica certificata o, in subordine, per posta raccomandata a/r agli indirizzi che i componenti hanno dichiarato alla Camera di Commercio.
4. Gli argomenti non discussi nel corso di una seduta sono iscritti in testa all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa disposizione del Presidente.
5. E' possibile la partecipazione alla riunione del Consiglio attraverso strumenti di audio/video conferenza garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, secondo le modalità di cui all'art. 8.
6. Il Segretario verbalizzante deve dare atto nel processo verbale della modalità di partecipazione dei componenti.

Articolo 2

Attribuzioni del Presidente della Camera di commercio, in qualità di Presidente del Consiglio camerale

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vicepresidente vicario eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto.

3. Qualora sia assente o impedito anche il Vicepresidente vicario, la presidenza del Consiglio è assunta dal Vicepresidente non vicario anziano per età, se eletto secondo le prescrizioni statutarie.
4. In caso di assenza di un Vicepresidente sprovvisto delle funzioni vicarie, la presidenza è assunta dal Consigliere anziano per età.

Articolo 3

Pubblicazione e deposito di atti e documenti

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi dal Consiglio camerale dev'essere, a cura del Segretario Generale, pubblicato nell'Area Riservata ai Consiglieri del sito internet camerale.
2. Presso la segreteria della Camera di Commercio sono altresì raccolti a disposizione dei Consiglieri 48 ore prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.
3. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.

Articolo 4

Modalità di gestione della documentazione relativa alle riunioni del Consiglio

1. La documentazione correlata alla gestione del Consiglio (ordini del giorno, deliberazioni, verbali, comunicazioni, ecc.) viene messa a disposizione nel sito internet camerale attraverso l'apposita Area Riservata ai Consiglieri.
2. L'accesso alla piattaforma informatica avviene tramite la rete Internet ed è riservato ai componenti che hanno diritto di partecipare alle riunioni.
3. I componenti del consiglio eleggono il proprio domicilio informatico presso una risorsa di posta elettronica (anche di posta elettronica certificata - PEC) da loro individuata, valida e rilevante ad ogni effetto di legge per la comunicazione e notificazione di qualsiasi atto, documento o collegamento all'Area Riservata del sito di cui al comma 1.
4. Tutti i provvedimenti e i verbali in originale sono sottoscritti con gli strumenti di sottoscrizione elettronica previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82). Le eventuali copie, anche con la certificazione di conformità all'originale, possono essere rilasciate sia su supporto cartaceo o come documento informatico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 5
Numero legale

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dal Regolamento o dallo Statuto un diverso quorum, sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata ad altra data con medesimo ordine del giorno.
3. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
4. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare il Presidente e/o il segretario verbalizzante in caso di allontanamento dall'aula: in tale evenienza occorre verbalizzare solo l'allontanamento definitivo. Qualora la partecipazione avvenga da remoto, il segretario verbalizzante certifica la presenza del componente e dà atto, altresì, dell'eventuale disconnessione anticipata dalla seduta.

Articolo 6
**Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione
alle sedute**

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile ed in forma scritta i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
2. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio. Intervenuta tale causa di decadenza il Presidente dà immediatamente avvio alla procedura di sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge.

Articolo 7
Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo Statuto della Camera di Commercio disciplina i diritti ed i doveri dei Consiglieri.

Articolo 8

Sala del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale si tengono preferibilmente in presenza in una sala della Camera di Commercio.
2. Per comprovate ragioni di interesse della Camera di Commercio il Consiglio camerale può tenere proprie sedute in altra sede, da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

Articolo 9

Partecipazione in modalità telematica

1. La partecipazione alle riunioni del Consiglio in modalità telematica, prevista dall'art. 1 c.5, presuppone la disponibilità di strumenti idonei a garantire la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni, che dovranno essere in tempo reale a due vie, con collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni utilizzate devono assicurare la riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) condivisione di documenti;
 - d) votazione;
 - e) approvazione del verbale.Sono considerate tecnologie idonee: audioconferenza, videoconferenza e web conference a condizione che garantiscano la certezza nell'identificazione di tutti i partecipanti.
3. Per l'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
4. Qualora in circostanze specifiche e particolari la riunione del Consiglio si svolga totalmente per audioconferenza, videoconferenza o per web conference, il Segretario verbalizzante dà atto della modalità di svolgimento prescelta.

Articolo 10

Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è segretario del Consiglio camerale.
2. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie o da altro

funzionario camerale all'uopo identificato.

3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non possono svolgere la funzione di segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di conflitto di interessi. In tali ipotesi il Segretario Generale ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane d'età limitatamente alla trattazione dei relativi argomenti.

Articolo 11

Redazione e approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.
2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal segretario.
5. Il verbale è letto in adunanza successiva a quella cui si riferisce. È dato per letto quando reso disponibile nella partizione riservata agli amministratori nel sito internet camerale. In questo ultimo caso deve essere data notizia ai Consiglieri con l'avviso di convocazione di seduta successiva a quella cui il verbale si riferisce.
6. Ogni consigliere può chiedere la parola o inviare comunicazione scritta per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni eventualmente riportate nel processo verbale stesso.
7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Articolo 12

Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:
 - a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di

- notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri;
- b) invita il Segretario Generale a dare lettura delle richieste di notizie e chiarimenti e delle proposte pervenute all'Ente camerale prima dell'inizio della seduta;
- c) dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio.

2. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti.

Articolo 13

Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. L'iniziativa delle proposte compete, oltre che al Presidente della Camera di Commercio, alla Giunta camerale ed ai singoli Consiglieri secondo le previsioni di legge e dello Statuto.

Articolo 14

Inversione dell'ordine del giorno

1. Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberata l'inversione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 15

Illustrazione delle proposte – Discussione generale

1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente o di uno dei consiglieri firmatari della proposta stessa. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.
2. Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.

Articolo 16

Facoltà di parola

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola ed interrompere l'oratore.

2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Articolo 17

Ordine negli interventi dei Consiglieri

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. È consentito lo scambio di turno tra gli oratori.
2. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
3. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene, può togliergli la parola.

Articolo 18

Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio

1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

Articolo 19

Ordine dei lavori

1. Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano nella sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

Articolo 20

Questioni pregiudiziali e richiesta di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.

3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

Articolo 21

Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.
3. Ciascun Consigliere può intervenire nella discussione.
4. Chiusa la discussione, il Presidente della Camera di Commercio mette in votazione gli emendamenti.
5. Se gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti stessi.

Articolo 22

Chiusura della discussione

1. Il Presidente, al termine degli interventi dei partecipanti, dichiara chiusa la discussione.

Articolo 23

Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
2. Di ogni votazione viene redatto apposito verbale a firma del Presidente e del Segretario.
3. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

Articolo 24
Votazione palese

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 25
Controprova

1. La votazione per alzata di mano è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno due Consiglieri o quando esiste discordanza sui risultati.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

Articolo 26
Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "sì" e del "no".
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "SI" o "NO" ovvero "ASTENUTO". Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

Articolo 27
Votazione per scrutinio segreto

1. E' possibile adottare lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede sigillate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
3. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si

siano astenuti.

4. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente della Camera di Commercio proclama il risultato.
5. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio della Camera di Commercio; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

Articolo 28

Nomina degli scrutatori

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, designa scrutatori anche non appartenenti all'organo.

Articolo 29

Annullamento e ripetizione della votazione

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Articolo 30

Votazione mediante procedimento elettronico

1. Sia la votazione palese che la votazione per scrutinio segreto possono avvenire mediante procedimento elettronico.

Articolo 31

Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.

4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

Articolo 32

Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.
2. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.
3. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della medesima seduta.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Articolo 33

Proclamazione del risultato della votazione

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

Articolo 34

Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività della Camera di Commercio.
2. Possono pure rivolgere al Presidente proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.
3. L'interrogazione consiste nella domanda finalizzata a conoscere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta all'Amministrazione o se sia esatta, se il Presidente o la Giunta intendano fornire al Consiglio determinate informazioni o documentazione, o abbiano preso o intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

4. L'interpellanza consiste nella domanda, redatta in forma scritta, per conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su determinati argomenti o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni su specifici atti amministrativi.
5. Allo svolgimento delle richieste di notizie e chiarimenti di cui ai precedenti commi è dedicata la prima parte delle sedute del Consiglio. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione.
6. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente della Camera di Commercio.
7. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto a uno dei firmatari.
8. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'Aula al momento in cui è posta in trattazione e non può essere ripresentata.

Articolo 35

Proposte

1. Ogni Consigliere può presentare proposte.
2. La proposta è diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

Articolo 36

Trattazione delle proposte

1. La proposta, letta in Consiglio dev'essere posta all'ordine del giorno della convocazione successiva in sessione ordinaria
2. Qualora il Consiglio lo consenta, più proposte relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
3. Sulla proposta parla per primo il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono ed il Presidente.
4. Esaurita la discussione, la proposta viene posta in votazione.

Articolo 37

**Diritto di visione degli atti e
di informazione ai Consiglieri**

1. I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Articolo 38

Modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Articolo 39

Albo camerale e notifica degli atti

1. Delle deliberazioni del Consiglio è data notizia mediante affissione integrale, salvo casi di riservatezza di dati, per sette giorni consecutivi, all'Albo camerale online presente sul sito internet della Camera di commercio. La massima accessibilità alle stesse viene garantita, nell'ambito dei criteri fissati dalla legge e da apposito Regolamento, dagli uffici che detengono gli atti.

Articolo 40

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i Regolamenti e le norme dello Statuto.

Articolo 41

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo della Camera di Commercio per la durata di 15 giorni.